

## **REGOLAMENTO INTERNO PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CON.I.SA VALLE DI SUSÀ DA SVOLGERSI IN MODALITÀ TELEMATICA**

### **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in modalità telematica, delle sedute del Consiglio di Amministrazione.
2. Per seduta in modalità telematica si intende la riunione dell'organo collegiale in cui uno o più componenti partecipino anche a distanza, da luogo diverso da quello fissato nella convocazione. La partecipazione a distanza avviene secondo le modalità previste nei successivi articoli.
3. I principi generali che informano le sedute in modalità telematica sono:
  - a) nel luogo fisico della riunione deve essere presente almeno il Segretario, che provvederà alla formazione del verbale;
  - b) deve essere possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - c) deve essere possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.
4. Verificandosi i requisiti, la seduta del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante, di norma presso le sedi operative del Consorzio o dei Comuni che ne fanno parte.

### **ART. 2 - REQUISITI PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERE**

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in videoconferenza, utilizzando collegamenti telematici che permettano la percezione diretta, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione di tutti i partecipanti, la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
2. Il Con.i.sa Valle di Susa adotta tutti gli strumenti tecnici e telematici idonei a mettere a disposizione dei componenti il materiale delle sedute, di norma mediante l'accesso al sistema informatico di gestione documentale dell'Ente. Ai componenti è garantita la visione degli atti, lo scambio dei documenti, la visione successiva del verbale.
3. E' consentito ai componenti collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi purché non pubblico o non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti che garantiscano la riservatezza della seduta.

### **ART. 3 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

1. Ai fini della convocazione, dello svolgimento e della validità delle sedute e delle delibere si applicano le norme previste dallo Statuto del Consorzio, specificando la possibilità di partecipare all'assemblea in videoconferenza.

#### ART. 4 – MANIFESTAZIONE DEL VOTO

1. La manifestazione del voto di chi partecipa alla seduta con il mezzo “telematico” deve avvenire in modo palese ed evidente ai partecipanti la seduta.

#### ART. 5 – VERBALIZZAZIONE

1. La verbalizzazione delle adunanze spetta al Segretario, il quale deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e i risultati delle votazioni sulle questioni poste all’ordine del giorno.

2. Nel verbale devono essere indicati i nominativi e i luoghi in cui si trovano dislocati i componenti che partecipano con il mezzo “telematico”.

3. Chi presiede la seduta, anche per mezzo del Segretario, accerta l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dell’adunanza, verifica e dichiara i risultati della votazione.

4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario e posto a disposizione di tutti i componenti tramite il sistema di gestione documentale dell’Ente.

#### ART. 6 – PROBLEMI TECNICI DI CONNESSIONE

1. Nell’ipotesi in cui nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all’assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell’Organo che sia impossibilitato a collegarsi in “via telematica”. Se il numero legale non è garantito, l’adunanza dovrà essere rinviata.

#### ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA’

Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, viene dichiarato immediatamente eseguibile in base a specifica deliberazione e sarà oggetto di pubblicazione secondo quanto disposto dall’art. 52 dello Statuto consortile.